

Tabella esemplificativa sulle ulteriori principali novità contenute nella legge di bilancio 2026

Argomento	Descrizione
Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante	<p>Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.</p> <p>A fronte del regime derogatorio, è previsto l'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.</p> <p>La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo.</p>
Contratto di rete in agricoltura - Cessione della quota di prodotto ad altri retisti	<p>Viene integrata la disciplina del contratto di rete in agricoltura di cui all'art. 1-bis co. 3 del DL 91/2014, consentendo alle imprese agricole partecipanti altresì di cedere la propria quota di prodotto (derivante dall'esercizio in comune dell'attività agricola) ad altre imprese agricole parti del contratto di rete.</p> <p>Finalità del contratto di rete in agricoltura</p> <p>Con il contratto di rete in agricoltura viene consentito alle imprese agricole partecipanti di ripartirsi in natura, a titolo originario, i prodotti ottenuti dall'esercizio in comune dell'attività agricola (secondo le previsioni del programma di rete). Tale ripartizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviene secondo le quote stabilite nel contratto di rete; • prevede, nei confronti di ciascuna impresa agricola retista, l'attribuzione del prodotto agricolo a titolo originario. <p>Alla luce delle modifiche recate dalla legge di bilancio 2026, le imprese agricole partecipanti al contratto di rete, oltre ad ottenere la divisione in natura, possono altresì cedere la propria quota di prodotto agricolo ad altre imprese agricole parti del contratto di rete (tale possibilità era stata in precedenza esclusa dall'Agenzia delle Entrate, con la ris. 21.6.2017 n. 75).</p>